



COMUNE DI MORRO D'ORO

PROVINCIA DI TERAMO

Deliberazione N° **7**

Data **29/03/2019**

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: **CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2019**

L'adunanza si è svolta il giorno **VENTINOVE**, del mese di **MARZO**, alle ore **20:35** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
POLIANDRI MICHELE	X		FOGLIA MANUELA	X	
MAIORANI VALERIA	X		MARZIANI PATRIZIA	X	
ROSINI LUCIANO	X		MALVONE CONCETTA	X	
DI MENCO CANDIDO		X	RAPAGNANI LUIGI		X
DI SANTE ROBERTA	X		PALUMBI TIZIANA	X	
IANNI GIOVANNI	X				
SULPIZI FRANCESCO	X				

Presenti n. **10** | Assenti n. **2**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Dott. **POLIANDRI MICHELE** nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. **D'EGIDIO RAFFAELLA** La seduta è PUBBLICA.
- Nominati Scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote (e detrazioni d'imposta) IMU per l'anno 2019.

Il Sindaco legge la proposta

Visto l'allegato 1 relativo agli interventi della seduta

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 da parte del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale, la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011.

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione del 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,

iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro – silvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto

a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2019** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

e) il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è*

differito al 28 febbraio 2019 ...”;

f) il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale “...
Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...”;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in Legge n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2018, con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 in data 22.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2018

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (A1, A8, A9)	0,40%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esenti
Fabbricati ceduti in uso gratuito a familiari in linea retta di 1° grado (genitori-figlio/a o figlio/a-genitori)	0,76%
Aliquota di base per i residenti all'estero iscritti all'aire , purchè l'abitazione risulti non locata oppure se la stessa è data in comodato d'uso gratuito a familiari in linea retta di 1° grado (genitori-figlio/a o figlio/a-genitori)	0,76%
Aliquota di base (tutti gli altri immobili - aree edificabili -terreni agricoli)	1,00%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

avvalendosi della facoltà di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille consentito dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

Accertato che il gettito IMU lordo incassato nell'anno 2018 ammonta a € 414.069,76, per effetto della trattenuta di € 125.378,66 a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale ;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 09.09.2014 esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 in data 26.03.2014;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data 12.03.2019, immediatamente eseguibile;

Analizzati lo schema di bilancio e le previsioni di spesa, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di

bilancio¹ la necessità della conferma delle aliquote e detrazioni fissate con delibera di C.C. n. 15 del 29/04/2016

Richiamati:

- l'articolo 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 37, lett. b) della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *“... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...”*;
- l'art. 1, comma 654 – quater della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *“...Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 ...”*.

Richiamata la *proposta* deliberazione di Consiglio Comunale n.8 in data 29.303.2019, inerente la determinazione delle aliquote TASI per l'anno di imposta 2019 come di seguito riportato:

TASI 2019

Fattispecie	Aliquota	Cod.tributo
Abitazione principale e relative pertinenze - SOLO categorie catastali A1, A8, A9	2,00 per mille	3958
Abitazione principale e relative pertinenze - categorie catastali DIVERSE da A1, A8, A9 (Art. 1 comma 14 lettera b) della Legge di stabilità 2016).	esente	-

¹ Le opzioni di seguito riportate rappresentano dei meri suggerimenti.

Unità immobiliari concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta di 1° grado che abbiano staccato il proprio stato di famiglia da quella di origine.	1,00 per mille	3961
Unità immobiliare posseduta dai residenti all'estero iscritti all' AIRE purchè l'abitazione risulti non locata oppure se la stessa è data in comodato d'uso gratuito a familiari in linea retta di 1° grado.	1,00 per mille	3961
Unità immobiliare con <u>categoria catastale diversa da A1, A8, A9 (non di lusso)</u> , posseduta dai residenti all'estero iscritti all' AIRE <u>già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza</u> purchè l'abitazione risulti non locata o data in comodato. <i>(Art. 1 comma 14 lett a) e b) della Legge 28/12/2015, n. 208 - Legge di stabilità 2016).</i>	Esente da 01.01.2016	-
Terreni agricoli <i>(Esenzione ai sensi dell' art.2 comma 1 lett. f) D.L. 06/03/2014 n. 16)</i>	esenti	-
Tutti gli altri immobili	1,40 per mille	3961
Immobili dichiarati " <i>beni-merce</i> " dalle imprese edili	1,40 per mille	3961
Aree edificabili	1,40 per mille	3960
Fabbricati rurali ad uso strumentale <i>(l'immobile è strumentale all'attività agricola se iscritto nella categoria catastale D10 o se possiede <u>L'annotazione di ruralità</u> posta dal competente Ufficio del Territorio).</i>	1,00 per mille	3959
Detrazione ai possessori di <u>abitazioni principale</u>	€ 30,00	-

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Ritenuto pertanto di **confermare, per l'anno 2019**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquote	Cod.tributo
Abitazione principale (<i>solo immobili in categ. A1, A8, A9</i>) e relative pertinenze	0,40 per cento	3912
Fabbricati ceduti in uso gratuito a familiari in linea retta di 1° grado (genitori-figlio/a o figlio/a-genitori) E' possibile una riduzione della base imponibile del 50% su detti immobili (<i>sono escluse le abitazioni censite in categoria A/1, A/8 e A/9 solo se rientranti nelle disposizioni dettate dall'art. 1 comma 10 della Legge di Stabilità 2016 (L. 208 del 28/12/2015).</i> (<i>Nella Nota del MEF prot. 2472 del 29/01/2016 e Risoluzione n. 1/DF del 17.02.2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono riportati i requisiti e le modalità necessari per poter usufruire della riduzione della base imponibile. -Inoltre, è richiesto che il possesso di tali requisiti venga attestato dal contribuente con dichiarazione IMU [su modello ministeriale].</i>)	0,76 per cento	3918
<u>Residenti all'estero iscritti all' AIRE</u> , purchè l'abitazione risulti non locata oppure se la stessa è data in comodato d'uso gratuito a familiari in linea retta di 1° grado (genitori-figlio/a o figlio/a-genitori)	0,76 per cento	3918
<u>Residenti all'estero iscritti all' AIRE</u> , già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza purchè l'abitazione risulti non locata oppure se la stessa è data in comodato d'uso gratuito a familiari in linea retta di 1° grado (genitori-figlio/a o figlio/a-genitori) - <u>una sola unità immobiliare</u> , viene considerata "abitazione principale " dall' 01.01.2015; quindi se trattasi , di abitazione con <u>categoria catastale diversa da A1, A8, A9</u> diventa esente da IMU.	esente	-
Fabbricati rurali strumentali (comma 708 della <u>Legge 147 del 27 dicembre 2013</u> (Legge di Stabilità 2014) dall'anno di imposta 2014 i Fabbricati Rurali Strumentali non sono più assoggettati al pagamento dell' <u>IMU</u> . (<i>L'esenzione non e' pero' estesa alla TASI</i>).	esente	-
Immobili-merce (<i>fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita esentati con D.L. 102/2013</i>) -(<i>L'esenzione non e' pero' estesa alla TASI</i>).	esente	-
Altri immobili	1,00 per cento	3918
Aree edificabili	1,00 per	3916

	cento	
<p>Terreni agricoli: <i>Novità Legge di stabilità 2016</i> : Il comma 13 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2016 ripristina, ai fini dell'esenzione Imu dei terreni agricoli, il vecchio criterio contenuto nella circolare ministeriale n. 9/1993, in vigore prima dell'emanazione del DM 28.11.2014 (che aveva stabilito il criterio altimetrico), e del D.l. 4/2015 (che aveva sostituito il criterio altimetrico con la classificazione Istat del territorio). Il Comune di Morro D'Oro nella suddetta Circolare Ministeriale n. 9/1993 risulta essere Comune "PD" - <i>parzialmente delimitato</i> - pertanto SOLO i terreni agricoli ricadenti sui fgl. di mappa dal <u>n. 1 al n. 25 sopra la SS 150</u> sono considerati in "zona svantaggiata" e dal 01.01.2016 sono esenti da imposta IMU.</p> <p>Sono esenti dal pagamento dell'Imu i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) che <i>possiedono e conducono direttamente</i> terreni agricoli e sono iscritti alla previdenza agricola. In questo caso specifico, non si considera la zona di riferimento in cui sono ubicati i terreni. (<i>Art. 1 comma 13 lett. a) Legge di stabilità 2016</i>)</p>	1,00 per cento	3914
Immobili categoria D - quota STATO	0,76 per cento	3925
Immobili categoria D - quota COMUNE	0,24 per cento	3930
Detrazione per abitazione principale	€. 200,00	

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2018, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative contenute nella legge n. 208/2015 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2019 ammonta a € 410.000,00, a cui si aggiunge la:

decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (€ 125.378,66);

RITENUTO, stante la facoltà dell' art. 52 del D.Lgs. 446/1997, di provvedere alla determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili al fine dell'accertamento nell' ambito della Imposta Municipale Propria (IMU), facendo riferimento, come punto di partenza, ai valori approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 11/12/2007 (*Valori minimi per l'anno 2008*);

CONSIDERATO che detti valori minimi di accertamento non hanno subito alcun incremento dall' anno 2008 ad oggi e che i criteri per la determinazione del valore imponibile da applicare ai fini del calcolo dell'imposta dovuta per le aree edificabili sono rimasti i medesimi già vigenti per l' I.C.I.;

VERIFICATO che nella tabella dei valori minimi manca la valutazione di due tipologie di aree e precisamente la sottozona " **B5 Lottizzazione fatte salve**" e la sottozona **C3 "PEEP Esistente"**;

e che per la valutazione di tali aree tenuto conto della relazione svolta dall'Ufficio Tecnico comunale , può farsi riferimento :

-quanto alla zona " **B5 Lottizzazione fatte salve** alle aree con destinazione urbanistica B4 – Frazione Pagliare, in quanto tale destinazione è anch'essa presente nel nucleo abitato della F.ne Pagliare e perchè l'indice di edificabilità previsto per le zone B4 è pari a 0,40 mq/mq e quindi simile a quelle delle B5 determinato come sopra in 0,469 mq/mq.

-quanto alla zona “**C3 PEEP Esistente**” alle aree con destinazione urbanistica C2 – Frazione Pagliare, in quanto tale destinazione è anch'essa presente nel nucleo abitato della F.ne Pagliare , salvo operare un deprezzamento , che si stima in circa il 35% sul valore indicato per zone C2 nelle tabelle dei valori delle aree edificabili vigenti , in quanto l'indice di edificabilità delle zone C2 è maggiore di quelle delle zone C3.

RITENUTO pertanto di determinare i valori venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini dell' I.M.U., confermando i valori già deliberati in ambito I.C.I., con atto di Consiglio Comunale n. 43 del 11/12/2007, come da Tabella –A- allegata alla presente deliberazione, la quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato Atto:

- che a seguito dell'entrata in vigore del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini di Rilievo Regionale Abruzzesi "Fenomeni gravitativi e processi erosivi", alcune aree previste come edificabili dal vigente P.R.E. , sono risultate ricadenti all'interno di zone individuate nelle categorie a pericolosità elevata – P2 e a pericolosità molto elevata – P3. Per tale ragione su dette aree oggi non sono consentite nuove edificazioni ad esclusione della “nuova realizzazione di strutture di servizio, incluse quelle per le attività di trasformazione dei prodotti aziendali, e nuovi interventi abitativi destinati all'imprenditore a titolo principale non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola”

- che per le ragioni suindicate si ritiene doveroso ed equo, stabilire che, le aree previste come edificabili dal vigente P.R.E. , ma risultanti ricadenti all'interno di zone individuate nelle categorie a pericolosità elevata – P2 e a pericolosità molto elevata – P3., abbiano un valore ai fini dell'I.M.U., equiparato a quello dei terreni aventi destinazione agricola

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 27.04.2007, e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti favorevoli 7 contrari 2 (Malvone e Palumbi) Astenuti n. 1 (Rosini)

DELIBERA

1. di **confermare**, per l'anno di imposta 2019, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Fattispecie	Aliquote	Cod.tributo
Abitazione principale (<i>solo immobili in categ. A1, A8, A9</i>) e relative pertinenze	0,40 per cento	3912
Fabbricati ceduti in uso gratuito a familiari in linea retta di 1° grado (genitori-figlio/a o figlio/a-genitori) E' possibile una riduzione della base imponibile del 50% su detti immobili (<i>sono escluse le abitazioni censite in categoria A/1, A/8 e A/9</i>) solo se rientranti nelle disposizioni dettate dall'art. 1 comma 10 della Legge di Stabilità 2016 (L. 208 del 28/12/2015). (Nella Nota del MEF prot. 2472 del 29/01/2016 e Risoluzione n. 1/DF del 17.02.2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono riportati i requisiti e le modalità necessari per poter usufruire della riduzione della base imponibile. -Inoltre, è richiesto che il possesso di tali requisiti venga attestato dal contribuente con dichiarazione IMU [su modello ministeriale]).	0,76 per cento	3918
<u>Residenti all'estero iscritti all' AIRE</u> , purchè l'abitazione risulti		

non locata oppure se la stessa è data in comodato d'uso gratuito a familiari in linea retta di 1° grado (genitori-figlio/a o figlio/a-genitori)	0,76 per cento	3918
<u>Residenti all'estero iscritti all' AIRE</u> , già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza purchè l'abitazione risulti non locata oppure se la stessa è data in comodato d'uso gratuito a familiari in linea retta di 1° grado (genitori-figlio/a o figlio/a-genitori) - <u>una sola unità immobiliare</u> , viene considerata "abitazione principale " dall' 01.01.2015; quindi se trattasi , di abitazione con <u>categoria catastale diversa da A1, A8, A9</u> diventa esente da IMU.	esente	-
Fabbricati rurali strumentali (comma 708 della <u>Legge 147 del 27 dicembre 2013</u> (Legge di Stabilità 2014) dall'anno di imposta 2014 i Fabbricati Rurali Strumentali non sono più assoggettati al pagamento dell' <u>IMU</u> . (L'esenzione non e' pero' estesa alla <u>TASI</u>).	esente	-
Immobili-merce (<i>fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita esentati con D.L. 102/2013</i>) -(L'esenzione non e' pero' estesa alla <u>TASI</u>).	esente	-
Altri immobili	1,00 per cento	3918
Aree edificabili	1,00 per cento	3916
Terreni agricoli: <i>Novità Legge di stabilità 2016</i> : Il comma 13 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2016 ripristina, ai fini dell'esenzione Imu dei terreni agricoli, il vecchio criterio contenuto nella circolare ministeriale n. 9/1993, in vigore prima dell'emanazione del DM 28.11.2014 (che aveva stabilito il criterio altimetrico), e del D.l. 4/2015 (che aveva sostituito il criterio altimetrico con la classificazione Istat del territorio). Il Comune di Morro D'Oro nella suddetta Circolare Ministeriale n. 9/1993 risulta essere Comune "PD" - <i>parzialmente delimitato</i> -pertanto SOLO i terreni agricoli ricadenti sui fgl. di mappa dal <u>n. 1 al n.25 sopra la SS 150</u> sono considerati in "zona svantaggiata" e dal 01.01.2016 sono esenti da imposta IMU. Sono esenti dal pagamento dell'Imu i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) che <i>possiedono e conducono direttamente</i> terreni agricoli e sono iscritti alla previdenza agricola. In questo caso specifico, non si considera la zona di riferimento in cui sono ubicati i terreni. (<i>Art. 1 comma 13 lett. a) Legge di stabilità 2016</i>)	1,00 per cento	3914
Immobili categoria D - quota STATO	0,76 per cento	3925

Immobili categoria D - quota COMUNE	0,24 per cento	3930
Detrazione per abitazione principale	€. 200,00	

3. **Di confermare** i valori venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini dell' I.M.U., confermando i valori già deliberati in ambito I.C.I., con atto di Consiglio Comunale n. 43 del 11/12/2007, come da Tabella –A- allegata alla presente deliberazione, la quale costituisce parte integrante e sostanziale;
4. **Di confermare** i valori delle aree zona “ B5 Lottizzazioni fatte salve “ e “C3 Peep esistente ” la cui valutazione è sfuggita allo studio dell'Osservatorio Immobiliare secondo i seguenti valori:
 - quanto alla zona “**B5 Lottizzazione fatte salve**” alle aree con destinazione urbanistica B4 – Frazione Pagliare, in quanto tale destinazione è anch'essa presente nel nucleo abitato della F.ne Pagliare e perchè l'indice di edificabilità previsto per le zone B4 è pari a 0,40 mq/mq e quindi simile a quelle delle B5 determinato come sopra in 0,469 mq/mq.
 - quanto alla zona “**C3 PEEP Esistente**” alle aree con destinazione urbanistica C2 – Frazione Pagliare, in quanto tale destinazione è anch'essa presente nel nucleo abitato della F.ne Pagliare , salvo operare un deprezzamento , che si stima in circa il 35% sul valore indicato per zone C2 nelle tabelle dei valori delle aree edificabili vigenti , in quanto l'indice di edificabilità delle zone C2 è maggiore di quelle delle zone C3.
5. di Stabilire, ad integrazione della tabella Valori Minimi Aree edificabili, per le ragioni di cui in premessa , che le aree previste come edificabili dal vigente P.R.E. , ma risultanti ricadenti all'interno di zone individuate nelle categorie a pericolosità elevata – P2 e a pericolosità molto elevata – P3., abbiano un valore , ai fini dell'I.M.U. equiparato a quello dei terreni aventi destinazione agricola
3. di stimare in € 410.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di € 125.378,66 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, Con voti favorevoli 7 contrari 2 (Malvone e Palumbi) Astenuti n. 1 (Rosini).

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma

4, del D.lgs n. 267/2000.

Dato per letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente


F.to **Geom. POLIANDRI MICHELE**

Il Segretario Comunale

F.to **Dott.ssa D'EGIDIO RAFFAELLA**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 Giorni a partire dal _____



Il Segretario Comunale

F.to **Dott.ssa D'EGIDIO RAFFAELLA**

La presente deliberazione

- perchè resa immediatamente eseguibile, ai sensi ed agli effetti del 4° comma, art. 134 del TUEL - D.Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il _____ trascorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione ai sensi del 3° comma, art. 134 del TUEL - D.Lgs. n. 267/2000.

Morro d'Oro, li _____

Il Segretario Comunale

F.to **Dott.ssa D'EGIDIO RAFFAELLA**

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo, composta da n. _____ Pagine.

Morro d'Oro, li _____

Il Segretario Comunale